

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 457 del 14 novembre 2017

Concessione demaniale per l'utilizzo di una banchina fluviale per attracco natanti lungo l'argine sinistro del fiume Canalbianco in località Colafonda del Comune di Adria (RO). Ditta: ISAGRO S.p.A. di MILANO - Stabilimento di Adria (RO) Pratica CB_PA00007 Rilascio concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Ditta Isagro S.p.A. con Sede legale a Milano e con Stabilimento ad Adria (RO) con istanza pervenuta in data 15.05.2017. Pratica CB_PA00007.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di concessione pervenuta in data 15.05.2017;

pareri dell'U.O. Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 354525 del 22.08.2017, di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 10757 del 12.06.2017 e del Comune di Adria (RO) con nota prot. n. 26950 del 31.08.2017;

disciplinare di concessione Rep. n. 168 del 13.11.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 15.05.2017 con la quale la Ditta Isagro S.p.A. (Cod. Fiscale / P. IVA 09497920158) con sede legale in Via Caldera, 21 a Milano e con Stabilimento di Adria, in località Colafonda, 5 - Cavanella Po - in Comune di Adria (RO), ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo di una banchina fluviale per attracco natanti lungo l'argine sinistro del fiume Canalbianco in località Colafonda del Comune di Adria (RO);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'U.O. Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 354525 del 22.08.2017, di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 10757 del 12.06.2017 e del Comune di Adria (RO) con nota prot. n. 26950 del 31.08.2017;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 25.08.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Ditta Isagro S.p.A. (Cod. Fiscale / P. IVA 09497920158), con Sede legale in Milano (MI), Via Caldera,

21 e con Stabilimento di Adria, in Località Colafonda, 5 - Cavanella Po - in Comune di Adria (RO) della concessione demaniale per la realizzazione di un pontile galleggiante con relativa passerella di collegamento per l'utilizzo di una banchina fluviale per attracco natanti lungo l'argine sinistro del fiume Canalbiano in località Colafonda del Comune di Adria (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 13.11.2017 iscritto al n. 168 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2017, è di Euro 422,13 (quattrocentoventidue/13) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin